



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 ottobre 2014 (09.10)
(OR. en)

13667/14
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2014/0124 (COD)

SOC 653
EMPL 115
JAI 712
MIGR 128
ECOFIN 855
COMPET 543
CODEC 1891

RELAZIONE

del:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
al:	Consiglio (EPSCO)
n. doc. prec.:	13297/14 ADD 1 SOC 635 EMPL 105 JAI 680 MIGR 123 ECOFIN 832 COMPET 518 CODEC 1843
n. prop. Comm.:	9008/14 SOC 297 JAI 236 MIGR 50 ECOFIN 398 COMPET 243 CODEC 1120 + ADD 1 + ADD 2 COM(2014) 221 final + SWD(2014) 137 final + SWD(2014) 138 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso - <i>Orientamento generale</i>

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di decisione risultante dai lavori del Comitato dei rappresentanti permanenti.

La relazione figura nel doc. 13667/14.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione
volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b), h) e j),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ... , pag.

² GU C ... del ... , pag.

- (1) Nella sua comunicazione del 18 aprile 2012, "Verso una ripresa fonte di occupazione", la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e ha annunciato l'avvio di una consultazione sulla creazione di una piattaforma a livello di Unione tra gli ispettorati del lavoro e altre autorità preposte all'applicazione della normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a migliorare la cooperazione, condividere le migliori pratiche e individuare principi comuni in materia di ispezione.
- (2) In conformità all'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, con decisione 2010/707/UE³, ha adottato orientamenti⁴ per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri linee guida per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali e attuare le relative riforme. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono la base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma di tale articolo. Negli ultimi anni, tali raccomandazioni specifiche per paese hanno incluso raccomandazioni in materia di lotta contro il lavoro sommerso.
- (3) L'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede come obiettivi in materia di politica sociale la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione europea può sostenere e integrare le attività degli Stati membri nei settori delle condizioni di lavoro, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e della lotta contro l'esclusione sociale. L'Unione può adottare misure volte a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

³ Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

⁴ Gli orientamenti sono stati mantenuti per il 2011, 2012 e 2013.

- (4) Nella sua risoluzione su "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa" il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea ("la piattaforma") e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di Unione nella lotta al lavoro sommerso⁵.
- (5) Il lavoro sommerso è stato definito, nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso" del 24 ottobre 2007, come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri", escludendo dunque le attività illegali.
- (5 bis) La natura del lavoro sommerso può variare da un paese all'altro, a seconda del contesto economico e sociale. Inoltre, le normative nazionali per quanto concerne il lavoro sommerso e le definizioni utilizzate a livello nazionale sono diverse. Pertanto, lo sviluppo di misure volte a contrastare il lavoro sommerso dovrebbe essere adattato di conseguenza.
- (6) L'abuso, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, della qualifica di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, costituisce una forma di lavoro dichiarato falsamente che è spesso legata al lavoro sommerso. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo i criteri che individuano un rapporto di lavoro. La piattaforma dovrebbe inoltre affrontare la questione del lavoro dichiarato falsamente associato al lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112/INI)
[http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112\(INI\)](http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI))

- (7) Mentre la piattaforma è volta a migliorare le condizioni di lavoro e a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale, gli effetti negativi del lavoro sommerso assumono forme diverse. Il lavoro sommerso incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, la produttività, il rispetto della normativa in materia di condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente e altera le condizioni di concorrenza equa. Mette a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, priva i lavoratori di adeguate prestazioni sociali e si traduce in una riduzione dei diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria.
- (8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure al fine di contrastare varie forme di lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. La piattaforma non dovrebbe precludere l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.
- (9) La cooperazione tra Stati membri a livello di Unione resta frammentaria, sia in termini di Stati membri coinvolti che di temi affrontati. Non esiste un meccanismo formale per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti degli Stati membri nell'affrontare in maniera globale le questioni relative al lavoro sommerso.
- (10) Incoraggiare la cooperazione a livello di Unione tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace. In tale contesto, la piattaforma dovrebbe mirare a facilitare e sostenere lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, al fine di fornire un quadro a livello di Unione per lo sviluppo di una comprensione, di competenze e di analisi comuni in materia di lavoro sommerso. La piattaforma dovrebbe altresì incoraggiare la cooperazione tra le varie autorità di contrasto degli Stati membri che partecipano a tali azioni transfrontaliere su base volontaria⁶.

⁶ I considerando 10 e 11 sono stati fusi.

- (11 bis) Gli Stati membri restano competenti per decidere il grado di partecipazione alle iniziative approvate dalla plenaria della piattaforma.⁷
- (11 ter) Gli Stati membri restano competenti per decidere quali misure adottare a livello nazionale per applicare i risultati delle iniziative della piattaforma.
- (12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di Unione, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Le iniziative della piattaforma potrebbero assumere la forma di un quadro per formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso. La piattaforma dovrebbe facilitare la cooperazione tra gli Stati membri promuovendo e facilitando approcci innovativi nella cooperazione transfrontaliera e valutando le esperienze di tale cooperazione.
- (13) Le tre autorità nazionali di contrasto più coinvolte nel problema del lavoro sommerso sono gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità tributarie. In alcuni casi, ad esempio, è possibile coinvolgere anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali e le autorità responsabili dell'attuazione della politica comune dei trasporti, la polizia, le procure e le parti sociali.
- (14) Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, va attuata negli Stati membri una combinazione di politiche, che dovrebbe essere agevolata incoraggiando una cooperazione strutturata fra le autorità competenti. La piattaforma dovrebbe includere tutte le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità di contrasto, che hanno il ruolo principale nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso o sono attive in tale ambito. La competenza a decidere quali autorità li rappresentano nelle varie iniziative della piattaforma resta agli Stati membri. La cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri dovrebbe rispettare la legislazione applicabile a livello nazionale e dell'Unione.

⁷ Cfr. relazione, parte II.

- (15) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che la piattaforma sia sostenuta in ciascuno Stato membro da un "punto di contatto unico", che dovrebbe svolgere opera di coordinamento e mantenere i contatti con le autorità nazionali che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso e, ove applicabile, con le parti sociali.
- (16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di Unione, a livello intersettoriale e dei settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). La partecipazione di Eurofound e di EU-OSHA ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non può estendere i loro attuali mandati.
- (17) È opportuno che la piattaforma adotti il suo regolamento interno, i suoi programmi di lavoro e le sue relazioni periodiche. I meccanismi decisionali e operativi della piattaforma dovrebbero essere specificati nel regolamento interno.
- (18) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e le pertinenti misure nazionali di attuazione si applicano al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente decisione. Poiché la Commissione è parte della piattaforma, al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della presente decisione si applica anche il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁸ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (19) La piattaforma dovrebbe essere in grado di istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche.
- (20) La piattaforma dovrebbe cooperare con i pertinenti comitati e gruppi di esperti a livello di Unione la cui attività è collegata con il lavoro sommerso.
- (21) La piattaforma e le sue iniziative dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio.
- (22) La Commissione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la piattaforma,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione della piattaforma

1. È istituita una piattaforma per il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri a livello di Unione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, nel seguito "la piattaforma".
2. Costituiscono la piattaforma:
 - a) le autorità competenti, in particolare le autorità di contrasto, designate da tutti gli Stati membri;
 - b) la Commissione.
3. I seguenti osservatori possono partecipare alle riunioni della piattaforma alle condizioni fissate nel suo regolamento interno:
 - a) i rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso;
 - b) un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);
 - c) un rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
 - d) rappresentanti degli Stati SEE.

Articolo 2

Obiettivi

La piattaforma, nel pieno rispetto delle competenze e procedure nazionali, contribuisce a una maggiore efficacia delle azioni dell'Unione e nazionali volte a migliorare le condizioni di lavoro, a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale, e a migliorare l'attuazione della normativa in questi campi, nonché alla riduzione del lavoro sommerso e alla creazione di posti di lavoro ufficiali, evitando in tal modo il deterioramento della qualità del lavoro:

- a) migliorando la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri per prevenire e scoraggiare in modo più efficiente ed efficace il lavoro sommerso e il lavoro dichiarato falsamente associato al lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio;
- b) migliorando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso delle autorità competenti degli Stati membri;
- c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro sommerso.

Articolo 3

Missione

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la piattaforma incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri mediante:

- a) lo scambio di migliori pratiche e di informazioni;
- b) lo sviluppo di competenze e di analisi;

- c) la promozione e la facilitazione di approcci innovativi nella cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e la valutazione delle loro esperienze di tale cooperazione.

Articolo 4

Iniziative

1. Per realizzare la sua missione e conformemente alle priorità stabilite nel programma di lavoro biennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la piattaforma conduce in particolare le seguenti iniziative:
 - a) migliorare la conoscenza del lavoro sommerso per mezzo di concetti comuni, strumenti di misurazione basati su dati concreti e promozione dell'analisi comparativa e dei pertinenti strumenti metodologici avvalendosi, ove opportuno, dei lavori di altri organismi, compresi il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS);
 - b) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese le misure preventive e punitive nonché le misure deterrenti in generale;
 - c) creare strumenti, ad esempio una banca delle conoscenze delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali o multilaterali utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso;
 - d) sviluppare strumenti non vincolanti quali orientamenti per l'applicazione, manuali di buone pratiche e principi ispettivi volti a contrastare il lavoro sommerso;

- e) facilitare e sostenere la cooperazione tra Stati membri aumentando la loro capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso attraverso la promozione e la facilitazione di approcci innovativi, quali lo scambio di personale e attività comuni, e la valutazione delle esperienze di tale cooperazione intraprese dagli Stati membri partecipanti;
 - f) esaminare modalità di miglioramento della condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);
 - g) sviluppare capacità di formazione per le autorità competenti e un quadro per lo svolgimento di formazioni in comune;
 - h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti nella lotta contro il lavoro sommerso;
 - i) sensibilizzare in merito al problema mediante attività comuni quali campagne europee e il coordinamento di strategie a livello di Unione o regionale, compresi gli approcci settoriali.
2. Nell'esecuzione di tali iniziative la piattaforma si avvale di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia. ¹⁰

¹⁰ La parte finale è stata spostata all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 5

Punto di contatto unico

1. Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto unico proveniente dalle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). Può inoltre nominare un supplente che sostituisce il punto di contatto unico ove necessario.
2. Nella nomina del loro punto di contatto unico, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutte le autorità pubbliche che hanno un ruolo nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso. Anche le parti sociali possono essere coinvolte, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
- 2 bis. Il punto di contatto unico partecipa alle riunioni plenarie della piattaforma e, se del caso, ad altre attività e ad altri gruppi di lavoro della piattaforma.
3. I punti di contatto unici comunicano alla Commissione l'elenco e i dati di contatto delle autorità competenti e, ove applicabile, delle parti sociali, che hanno un ruolo nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso.
4. I punti di contatto unici mantengono i contatti con tutte le autorità competenti e, ove applicabile, con le parti sociali, che hanno un ruolo nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso per quanto riguarda le attività della piattaforma e coordinano la loro partecipazione alle riunioni e il loro contributo alle attività della piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro quando le questioni discusse riguardano il loro ambito di competenza.

Articolo 6

Rappresentanti delle parti sociali

1. I rappresentanti delle parti sociali a livello intersettoriale, nonché dei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), possono partecipare alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni.

2. Sulla base delle proposte delle parti sociali intersettoriali e settoriali a livello dell'Unione, il gruppo degli osservatori è composto da:
 - a) un massimo di otto osservatori che rappresentano le parti sociali a livello intersettoriale (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori);
 - b) un massimo di dieci osservatori che rappresentano le parti sociali dei settori con un'alta incidenza di lavoro sommerso (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

Articolo 7

Funzionamento

1. La Commissione coordina i lavori della piattaforma e ne presiede le riunioni.
 2. Per l'esecuzione della sua missione, la piattaforma adotta con decisione a maggioranza:
 - a) il regolamento interno, che contiene, tra l'altro, i meccanismi decisionali e operativi della piattaforma;
 - b) il programma di lavoro biennale della piattaforma che ogni due anni fissa, tra l'altro, le priorità e una descrizione concreta delle sue iniziative di cui all'articolo 4, nonché le relazioni periodiche della piattaforma;
 - c) l'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni indicate nei programmi di lavoro della piattaforma. Tali gruppi di lavoro sono disciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.
- 2 bis. Le decisioni di cui al paragrafo 2 sono adottate a maggioranza semplice dalla plenaria della piattaforma, in cui la Commissione e ciascun punto di contatto unico dispongono di un voto.

3. Ai lavori della piattaforma o dei gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare di volta in volta, se ciò è utile o necessario, esperti con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.
4. La piattaforma è assistita da un segretariato fornito dalla Commissione. Il segretariato prepara le riunioni, i programmi di lavoro della piattaforma e le sue relazioni.
5. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività della piattaforma.

Articolo 8

Cooperazione

1. La piattaforma collabora efficacemente con altri comitati e gruppi di esperti competenti a livello di Unione la cui attività riguarda il lavoro sommerso, in particolare il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte.
2. La piattaforma istituisce una cooperazione adeguata con Eurofound e EU-OSHA.

Articolo 9

Rimborsi spese

In relazione alle attività della piattaforma, la Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute da punti di contatto unici, osservatori ed esperti invitati e, se del caso, da altri rappresentanti delle autorità che partecipano alle attività della piattaforma. Se del caso, la Commissione può altresì rimborsare le spese di vitto e alloggio.

I punti di contatto unici e gli altri rappresentanti delle autorità che partecipano alle attività della piattaforma, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per i servizi resi.

Articolo 10

Sostegno finanziario

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 11

Riesame

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua applicazione e propone, se del caso, le necessarie modifiche.

La relazione esamina in particolare in quale misura la piattaforma ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, ha condotto le iniziative di cui all'articolo 4 e ha affrontato le priorità stabilite nei suoi programmi di lavoro.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
